

N. R.G. 502/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **502/2023**

Oggi 8 febbraio 2024 h. 10.20 sono comparsi gli Avv. Gianolla, per la ricorrente, e Melograni per l'Inps.

I difensori si riportano agli atti.

Il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

-----

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 502 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023,  
promossa

da:

[REDACTED],

contro

Inps (Avv. M. Melograni),

In punto a:

ASSEGNO UNICO

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha esposto di avere presentato, in qualità di genitore singolo, non avendo il padre riconosciuto il figlio, domanda di assegno unico per la figlia a carico. La ricorrente ha in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part time a 24 ore.

La ricorrente ha chiesto la maggiorazione di cui all'art. 4, c. 8°, d.lgs. 230/21, secondo cui "nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.

La fattispecie in esame non è espressamente contemplata dalla legge.

Tuttavia, pare al giudicante che sussista identità di ratio con quella espressamente prevista del genitore premorto, perché, in entrambi i casi, viene in considerazione un nucleo familiare di una sola persona, senza che sia possibile ricorrere al coinvolgimento dell'altro genitore.

Sussistono dunque le condizioni per una applicazione analogia della norma, secondo ragione.

Si compensano le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di [REDACTED] di percepire la maggiorazione di € 30 mensili prevista dall'art. 4, c. 8°, d.lgs. 230/21, oltre interessi legali sino al saldo; compensa le spese di causa.

Così deciso in Padova, li 8.02.24.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa

